



CITTÀ DI VENARIA REALE

**SETTORE WELFARE**  
**Servizio Sviluppo della Comunità**

**AVVISO DI QUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE DI ANIMAZIONE NELLA CITTÀ DI VENARIA REALE DESTINATE A MINORI DI ETÀ COMPRESA FRA 3/14 ANNI**

**SCADENZA 14 Maggio 2019**

Ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 60 del 16/4/2012, n. 85 del 5/6/2014, n. 86 del 29/3/2018 e della determinazione dirigenziale n. del /4/2019

**si rende noto**

che è indetto un avviso di qualificazione per la realizzazione di attività estive di animazione nella Città di Venaria Reale, destinate a minori di età compresa fra 3/14 anni.

**1) SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICAZIONE**

Possono presentare domanda di qualificazione i seguenti soggetti operanti in ambito educativo e/o sportivo:

- a. Associazioni di promozione sociale
- b. Società sportive dilettantistiche
- c. Soggetti ONLUS
- d. Enti religiosi
- e. Altri soggetti non profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro e non prevedono la distribuzione degli utili fra gli associati.

**2) REQUISITI che devono possedere i soggetti per poter richiedere la qualificazione**

- a. Avere sede legale e/o operativa nella Città di Venaria Reale e/o nella frazione Savonera di Collegno e/o nella Circostrizione 5 di Torino;
- b. perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori;
- c. avere effettivamente realizzato nell'ultimo biennio attività con minori nell'area educativa, socio culturale e/o ricreativa (condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla quale si evinca l'esperienza pregressa, la tipologia e la consistenza temporale e quantitativa delle attività);
- d. possedere adeguata esperienza nella gestione di attività estive di animazione realizzate secondo un modello organizzativo strutturato e con una struttura adeguata alla buona gestione dell'attività; è considerata adeguata l'esperienza di gestione protratta per almeno un

biennio (per ogni anno almeno 4 settimane continuative); tale esperienza dev'essere adeguatamente documentata.

### **3) REQUISITI ORGANIZZATIVI E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE**

Il soggetto qualificato deve organizzare un servizio estivo di animazione che garantisca il seguente standard di servizio:

- a. avere una chiara connotazione educativa;
- b. tenere conto, nella programmazione delle attività, delle esigenze legate alla presenza di utenti di culture diverse;
- c. essere organizzato e gestito direttamente dal soggetto qualificato;
- d. essere rivolto a tutte le/i bambine/i e ragazze/i residenti o domiciliati nel territorio comunale, in relazione alla fascia d'età scelta, senza discriminazione alcuna;
- e. essere predisposto per almeno 20 bambini, per almeno 4 settimane (dal lunedì al venerdì), per almeno 6 ore giornaliere, eventualmente compresa una settimana di soggiorno al mare o in montagna;
- f. essere predisposto per almeno una delle seguenti fasce d'età: 3 – 5 anni, 6 – 10 anni, 11 – 14 anni. Nel caso in cui il servizio sia predisposto per più di una delle fasce di età previste, il progetto deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse esigenze degli utenti;
- g. prevedere percorsi specifici per l'inserimento di bambini disabili o in situazione di disagio sociale, segnalati dai servizi sociali;
- h. garantire il servizio mensa, con possibilità di usufruire di diete speciali, su prescrizione medica, o legate alla provenienza etnico-culturale;
- i. organizzare le attività in comunità pedagogiche autonome formate da non più di 100 bambini;
- j. garantire che per ogni comunità pedagogica prestì servizio:
  - un coordinatore responsabile con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata, al quale farà riferimento il personale di ciascuna comunità educativa;
  - un numero di educatori il cui rapporto minimo ammesso è di 1: 8 per bambini di età inferiore ai 6 anni;
  - un numero di educatori il cui rapporto minimo ammesso è di 1: 10 per bambini di età uguale o superiore ai 6 anni;
  - un numero di educatori il cui rapporto minimo ammesso è di 1: 3 per bambini con disabilità certificata;

per quanto concerne l'esatta dotazione di personale dovranno essere rispettate le disposizioni della Regione Piemonte di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6760 del 20/04/2018 "L.R. 11/03/2015, n.3, art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori – Revoca parziale della D.G.R. del 29 Giugno 1992 n. 38 e revoca della D.G.R. del 4 Luglio 2016 n. 18-3561”;

- k. assicurare la continuità degli educatori di riferimento;
- l. assicurare la qualificazione educativa e la formazione del personale impiegato; il personale deve possedere una preparazione di tipo educativo, generale o specifica, adeguata all'attività per la quale viene impiegato;

- m. garantire una formazione specifica di almeno n. 10 ore al personale educativo destinato al servizio di cui trattasi;
- n. garantire che il personale fornisca la massima professionalità, il rispetto dei minori, la riservatezza nei confronti di notizie riguardanti la sfera personale e familiare, la massima collaborazione nei confronti dei familiari;
- o. provvedere al trattamento dei dati comunicati dal Comune in relazione all'espletamento del servizio ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- p. disporre sul territorio comunale di sedi adeguate e confortevoli, riguardo gli spazi sia interni che esterni, destinate esclusivamente al centro estivo. L'utilizzo da parte di altri fruitori dev'essere possibile solo in orari diversi da quelli delle attività di centro estivo;
- q. garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- r. di rispettare le disposizioni della Regione Piemonte contenute nella:
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6760 del 20/04/2018 "L.R. 11/03/2015, n.3, art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori – Revoca parziale della D.G.R. del 29 Giugno 1992 n. 38 e revoca della D.G.R. del 4 Luglio 2016 n. 18-3561”;
  - Determinazione Dirigenziale del 18 Maggio 2018, n. 411 “D.G.R. n. 11-6760 del 20/04/2018 - L.R. 11/03/2015, n.3, art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita”;
- s. prevedere modalità, strumenti di verifica e controllo dei risultati.

#### **4) DURATA E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE E I SOGGETTI QUALIFICATI**

La qualificazione ha durata triennale. L'elenco dei soggetti qualificati è soggetto a revisione annuale, con integrazione di eventuali altri soggetti che ne facciano richiesta entro la scadenza indicata nell'avviso di qualificazione e verifica del permanere dei requisiti dei soggetti già iscritti.

#### **5) FINANZIAMENTI E FACILITAZIONI**

A fronte dell'inserimento concordato con il Comune di minori disabili certificati, in presenza di risorse di bilancio disponibili, il Comune riconoscerà al soggetto gestore un contributo pari a € 250,00 per settimana ogni 3 bambini/e disabili (giorni complessivi di presenza non meno di 4). Tale importo è quantificato in relazione all'inserimento a tempo pieno di minori disabili certificati con un rapporto educatore bambino 1:3. Nel caso di inserimento a tempo parziale (non superiore alle 4 ore giornaliere) il contributo settimanale ammonta a € 150,00. Il contributo viene riconosciuto per massimo 5 settimane, effettivamente fruito.

Per casi con esigenze particolari, il Comune, previa verifica con i servizi che seguono i minori disabili, potrà riconoscere al soggetto gestore un contributo di € 250,00 per settimana/bambino/tempo pieno e di € 150,00 per settimana/bambino/tempo parziale. Tale contributo è teso a garantire la presenza di un educatore con rapporto educatore/disabile 1:1. Il contributo viene riconosciuto per massimo 5 settimane, effettivamente fruito.

A conclusione del centro estivo il soggetto qualificato provvederà a consegnare al Comune l'elenco dei beneficiari iscritti ed il numero delle settimane frequentate al fine di ottenere il saldo delle proprie competenze.

Il Comune si riserva di mettere a disposizione per l'assistenza dei bambini disabili il proprio personale addetto all'assistenza all'autonomia dei bambini disabili nelle scuole, se disponibile. In tal caso non verrà riconosciuto il contributo economico di cui al precedente comma.

## **6) PREZZO**

Il prezzo praticato alle famiglie a settimana non può essere superiore a € 115,00 pasti esclusi. Il prezzo massimo è rivalutabile per ogni anno di durata della qualificazione, a partire dal secondo, in ragione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

## **7) CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL CENTRO ESTIVO**

In presenza di risorse di bilancio disponibili, il Comune può riconoscere alle famiglie in possesso di determinati requisiti economici, uno o più buoni servizio (massimo n. 4) di valore diverso in relazione alla situazione ISEE. Al soggetto qualificato sarà fornito l'elenco dei beneficiari e il numero di buoni servizio concessi a ciascuno. Il buono servizio è utilizzabile in ragione di uno per bambino per settimana di servizio. Il buono servizio è un titolo cartaceo che la famiglia provvederà a consegnare al soggetto qualificato al momento del pagamento del servizio.

La famiglia pagherà al gestore la differenza fra il costo settimanale del servizio e il valore del buono servizio; il soggetto gestore rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale.

A conclusione del centro estivo, con diversa cadenza da concordare, il soggetto qualificato provvederà a consegnare al Comune l'elenco dei beneficiari iscritti e i relativi titoli cartacei al fine di ottenere il saldo delle proprie competenze.

In presenza di risorse di bilancio disponibili il Comune sostiene, in ragione di una percentuale che va dal 50% al 100%, il costo del servizio per i soggetti il cui nucleo familiare usufruisca di assistenza economica da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, o sia in possesso dei requisiti per ottenerla, per un massimo di 4 settimane, sia che si rivolgano al centro estivo comunale che a quelli qualificati. Il Comune fornirà al soggetto gestore l'elenco dei beneficiari con la relativa percentuale di costo a carico dell'Ente.

La famiglia pagherà la differenza fra il costo settimanale del servizio e la percentuale a carico del Comune; il soggetto gestore rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale.

A conclusione del centro estivo, o con diversa cadenza da concordarsi, il soggetto qualificato provvederà a consegnare al Comune l'elenco dei beneficiari iscritti ed il numero delle settimane frequentate al fine di ottenere il saldo delle proprie competenze.

## **8) ASSICURAZIONI**

Il soggetto qualificato si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, della sicurezza e dell'organizzazione.

Il soggetto qualificato, liberando il Comune di Venaria Reale da ogni responsabilità civile, si impegna inoltre alla stipula di coperture assicurative relative a:

- responsabilità civile per danni a persone o a cose

- infortuni

che devono essere stipulate con idonei massimali, per gli utenti, per il personale impiegato e per tutte le attività e le responsabilità inerenti l'esercizio delle attività estive.

Le suddette coperture assicurative sono previste anche per eventuali volontari o tirocinanti.

## **9) AUTORIZZAZIONE**

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni della Regione Piemonte:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6760 del 20/04/2018 "L.R. 11/03/2015, n.3, art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori – Revoca parziale della D.G.R. del 29 Giugno 1992 n. 38 e revoca della D.G.R. del 4 Luglio 2016 n. 18-3561”;

- Determinazione Dirigenziale del 18 Maggio 2018, n. 411 “D.G.R. n. 11-6760 del 20/04/2018 - L.R. 11/03/2015, n.3, art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita”.

Il soggetto qualificato è tenuto a presentare:

- al SIAN dell'ASL competente per territorio, la comunicazione relativa al servizio di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande;

- al Comune territorialmente competente, la SCIA.

Gli atti sopra riportati e la relativa modulistica sono disponibili presso l'ufficio scuole, via Goito n. 4, Venaria Reale, e si possono richiedere all'indirizzo [ufficioscuole@comune.venariareale.to.it](mailto:ufficioscuole@comune.venariareale.to.it)

## **10) CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Le inadempienze riscontrate nell'attuazione del servizio sono contestate per iscritto con fissazione di un termine massimo di 5 giorni per la presentazione di controdeduzioni e/o l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere l'irregolarità rilevata.

Costituisce motivo di contestazione:

- la falsità accertata delle dichiarazioni fatte all'atto della domanda di qualificazione;
- il mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della domanda di qualificazione;
- l'accertamento di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio.

Decorsi infruttuosamente 5 giorni dalla contestazione senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate misure atte a eliminare la causa di contestazione, si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco.

## **11) VERIFICHE/CONTROLLI**

Sono possibili verifiche e controlli al fine di riscontrare la conformità delle prestazioni erogate, degli impegni assunti e definiti in sede di qualificazione, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'utenza.

Deve essere tenuto un registro giornaliero delle presenze dei bambini beneficiari dei buoni servizio, assistiti dai servizi sociali, disabili certificati, ovvero di tutti gli utenti per i quali il Comune sostiene un onere economico, a disposizione dell'Ente per i controlli.

## 12) LOGO

Tutti i soggetti qualificati dovranno utilizzare nel materiale pubblicitario l'apposito logo fornito dal Comune.

## 13) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione, nonché la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

La commissione di valutazione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nel settore. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio competente o suo delegato.

## 14) PROCEDURA PER RICHIEDERE LA QUALIFICAZIONE

I soggetti che richiedono la qualificazione dovranno:

a) rientrare in una delle seguenti categorie:

- Associazione di promozione sociale
- Società sportiva dilettantistica
- Soggetto ONLUS
- Ente religioso
- Altro soggetto non profit che persegua finalità educative senza scopo di lucro e non preveda la distribuzione degli utili fra gli associati;

b) presentare istanza di ammissione alla procedura con contestuale dichiarazione, così come formulata nell'Allegato 1 del presente avviso, a firma del legale rappresentante, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

c) allegare all'istanza i seguenti documenti:

- Statuto
- ultimo bilancio approvato
- idonea documentazione dalla quale si evinca l'esperienza pregressa di attività con minori nell'area educativa, socio culturale e/o ricreativa svolta **nell'ultimo biennio** (tipologia, consistenza temporale e quantitativa)
- idonea documentazione dalla quale si evinca un'**esperienza almeno biennale** (per ogni anno almeno n. 4 settimane continuative) nella gestione di attività estive di animazione realizzate secondo un modello organizzativo strutturato
- scheda centro estivo 2019 (periodo di iscrizione, fasce d'età, turni, prezzi)
- progetto educativo centro estivo 2019.

## 15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza, l'autocertificazione, gli allegati, dovranno essere inseriti in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta la dicitura "CONTIENE DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE DI ANIMAZIONE PER MINORI".

Il plico sigillato dovrà pervenire, pena esclusione della procedura, **entro e non oltre le h. 12.00 del 14 Maggio 2019** all'Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà 1 – 10078 Venaria Reale. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

## **16) ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

L'apertura dei plichi avverrà in seduta riservata. La Commissione di valutazione si riserva di effettuare una o più sedute riservate per l'esame delle domande di partecipazione prima di procedere al riconoscimento dei soggetti qualificati.

La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti e integrazioni documentali necessarie alla valutazione.

## **17) PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO**

Il risultato della procedura di qualificazione sarà comunicato attraverso la pubblicazione dell'elenco sul sito del Comune.

## **18) PROTEZIONE DATI PERSONALI**

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di qualificazione. Il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata partecipazione alla procedura. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In particolare, per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, gli aspiranti sono tenuti a rendere i dati e la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla procedura medesima.

Il Comune di Venaria Reale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi agli utenti che usufruiscono dei buoni servizio, designa i gestori dei centri estivi qualificati responsabili dei dati che, in ragione dello svolgimento delle attività di cui trattasi, necessariamente acquisiranno. I gestori dei centri estivi qualificati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune ed in particolare:

- dovranno trattare i dati in loro possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività di cui trattasi;
- non potranno comunicare a terzi né diffondere i dati in loro possesso;
- dovranno adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in loro possesso.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, con decreto del Sindaco n. 15 del 29 maggio 2018 è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP per il Comune di Venaria Reale, nella persona del Segretario Comunale dott. E. Caffer.

Il titolare del trattamento dei dati personale è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale rappresentante dell'Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Welfare dott.ssa M. Rossero.

INFO - Per informazioni: [ufficioscuole@comune.venariareale.to.it](mailto:ufficioscuole@comune.venariareale.to.it) - tel. 011/4072.404-453-459